

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1481)

ALLEGATO 2

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 DICEMBRE 1970

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo,  
della Costituzione, dello Statuto della Regione Basilicata

### ALLEGATO

Modificazioni al testo dello Statuto della Regione Basilicata

Comunicate alla Presidenza il 12 marzo 1971

LETTERA DI TRASMISSIONE

*All'On. Presidente  
del Senato della Repubblica*

Facendo seguito alla presentazione del disegno di legge n. 1481, concernente l'approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della regione Basilicata, si comunica che dal

Presidente di quel Consiglio regionale sono pervenute alcune modificazioni, che il Consiglio medesimo — con deliberazione in data 10 marzo 1971 — ha inteso apportare allo Statuto.

Si ha l'onore di trasmettere il testo di tali modificazioni, che debbono intendersi parte integrante dello Statuto allegato al ripetuto disegno di legge n. 1481.

f.to: COLOMBO

## MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

## Art. 1.

*Il primo comma è sostituito dal seguente:*

« La Basilicata è Regione autonoma entro l'unità della Repubblica italiana, con propri poteri e funzioni secondo i principi e nei limiti della Costituzione e del presente Statuto ».

## Art. 5.

*Al secondo comma, il primo capoverso è sostituito dal seguente:*

« — promuove le libere attività delle collettività e degli enti locali, opera per il superamento degli squilibri della Regione e concorre all'armonico sviluppo dell'intero territorio nazionale; ».

*L'undicesimo capoverso è sostituito dal seguente:*

« — favorisce la valorizzazione dell'originale patrimonio linguistico, di cultura e di costume di cui sono portatrici le comunità locali; ».

## Art. 6.

*Il secondo comma è sostituito dal seguente:*

« La Regione partecipa come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e definisce gli obiettivi e i criteri della propria azione mediante programmi e piani, generali e settoriali, e rileva i dati necessari ».

## Art. 12.

*È soppresso.*

*(Di conseguenza risulta modificata la numerazione degli articoli successivi).*

Art. 23 (*ex art. 24*).

*Il quarto comma è sostituito dal seguente:*

« Le Commissioni esaminano preventivamente i disegni di legge e svolgono ogni attività preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio ».

*L'ottavo comma è sostituito dal seguente:*

« Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni, nelle sedute in cui non partecipano persone estranee al Consiglio, il segreto d'ufficio ».

Art. 48 (*ex art. 49*).

*Il secondo comma è sostituito dal seguente:*

« Agli uffici della Regione si accede mediante pubblico concorso salvo i casi previsti dalle leggi dello Stato ».

*Il terzo comma è sostituito dal seguente:*

« Possono essere conferiti incarichi, con delibera del Consiglio, su proposta della Giunta, a collaboratori di alta specializzazione tecnico-scientifica per lo svolgimento di compiti specifici. La durata dell'incarico non può superare il termine della legislatura in corso ».

Art. 56 (*ex art. 57*).

*Il nono comma è sostituito dal seguente:*

« I controlli sostitutivi sugli enti locali sono esercitati dalla Regione nei limiti previsti dalle leggi ».

Art. 63 (*ex art. 64*).

*Dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:*

« Sull'ammissibilità delle proposte decide l'Ufficio di presidenza del Consiglio all'unanimità ».

« Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio ».

Art. 64 (*ex art.* 65)

*È soppresso.*

*(Di conseguenza risulta ulteriormente modificata la numerazione degli articoli successivi).*

Art. 68 (*ex art.* 70).

*Il terzo comma è sostituito dal seguente:*

« I limiti all'esercizio del *referendum* abrogativo sono fissati con legge regionale, a norma della Costituzione ».

*N. B. — La soppressione degli articoli 12 e 65 comporta il coordinamento dei riferimenti tra i vari articoli.*